



NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI

La circolazione dei monopattini elettrici su strada, disciplinata all'art. 1 co. 75 e seguenti della Legge 160/2019 è stata oggetto di revisione a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 156 del 2021 e della L. 15 del 25 febbraio 2022.

La novellata normativa ha previsto, per la circolazione su strada dei monopattini, una disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 182 del C.d.S. che, resta applicabile nelle sole ipotesi residuali non espressamente regolate dalle suddette norme particolari.

Si precisa che la circolazione dei monopattini elettrici non è consentita ovunque ed è limitata agli ambiti spaziali/territoriali di seguito meglio specificati:

- nei centri abitati:
 1. esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 km/h
 2. nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata
 3. ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
- fuori dei centri abitati:
 1. esclusivamente sulle piste ciclabili
 2. sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi

La circolazione e sosta sui marciapiedi è sempre vietata.

Per la conduzione su strada è richiesta l'età minima di 14 anni, non è necessaria la patente.

I monopattini elettrici, ove consentita la circolazione, non possono superare la velocità di 20 km/h sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

Nella conduzione, è obbligatorio:

- circolare in fila unica se le condizioni di traffico lo richiedono e comunque mai affiancati in numero superiore a 2;
- da mezz'ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, possono essere condotti solo a mano se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione;
- avere libero l'uso di braccia e mani;
- reggere il manubrio con entrambe le mani;
- condurre a mano il veicolo quando si può essere di intralcio o pericolo per i pedoni;
- per i minori di 18 anni, indossare idoneo casco protettivo;
- indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162 c. 4-ter) nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

È vietato:

- trainare o farsi trainare;
- trasportare persone, animali o cose. Tali veicoli devono sempre rispettare il divieto di trasporto passeggeri, in quanto non omologati per tale finalità.

1 A cura di: C.te Petroni dott. Saverio P.L. Monopoli - Vice C.te Colamussi dott. Raffaele P.L. Conversano - V. Sov. Cafaro Rocco Giuseppe P.L. Bari



Si applicano inoltre le norme di comportamento che il C.d.S. prevede per altri veicoli, come, ad esempio:

- ☐ art. 143, divieto di circolazione sui marciapiedi e obbligo di mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
- ☐ art. 154, rispetto delle manovre ivi previste;
- ☐ art. 173, attenersi alla disciplina dell'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia;
- ☐ art. 182, per quanto applicabile ai velocipedi a due ruote;
- ☐ artt. 186 e 187, circolare in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti (in tal caso non si applica la sospensione della patente eventualmente posseduta).

I monopattini elettrici devono rispettare i seguenti requisiti:

- un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 W)
- rispondere ai requisiti tecnici e costruttivi di cui al DM del 4.6.2019
- assenza di posti a sedere
- segnalatore acustico,
- regolatore di velocità (preimpostabile a 20 km/h). Per l'utilizzo in aree pedonali, il regolatore di velocità deve essere impostato su velocità non superiore a 6 km/h;
- marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE.
- **A decorrere dal 30 settembre 2022**, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. **Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.**

1.Manico
2.Leva del freno
3.Acceleratore
4.Display di controllo
5.Manubrio
6.Cavo elettrico o freno
7.Sistema di bloccaggio altezza manubrio
8.Piantone dello sterzo
9.Head tube (collegamento forcella-telaio)



10.Forcella anteriore
11.Ruote (2 ruote)
12.Telaio
13.Pedana
14.Forcella posteriore
15.Gruppo di frenatura principale
16.Motore
17.Trasmissione
18.Batteria



FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	PMR	ENTRO 5 GG	NOTE
Circolazione con monopattino elettrico con caratteristiche tecniche difformi. - Dotato di motore termico - Dotato di motore Elettrico superiore a 0,5 kW	art. 1 Comma 75-quarter L nr. 160/2019 così come modificato dalla L nr. 156/2021.	Da € 100,00 a € 400,00	€ 100,00 (non ammesso in caso di confisca)	€ 70,00 (non ammesso in caso di confisca)	CONFISCA del veicolo solo se potenza superiore a 1 KW L'agente deve procedere a sequestrare il veicolo ex art 213 C.d.S.
Circolazione con monopattino - Privo di dispositivo di segnalazione acustica - Privo di regolatore di velocità (6km/h per area pedonale urbana o se in grado di superare i 20 km/h) - Privo di marcatura CE - Dotato di sellino installato a più di 54 cm dal suolo (se il sellino è superiore ai 54 cm dal suolo si considera CICLOMOTORE)	art. 1 Comma 75-quinques Legge nr. 160/2019 così come modificato dalla Legge nr. 156/2021.	Da € 100,00 a € 400,00	€ 100,00 (non ammesso in caso di confisca)	€ 70,00 (non ammesso in caso di confisca)	
Conduzione di monopattino da parte di persona inferiore agli anni 14 di età.	art. 1 c 75-octies L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	



FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	PMR	ENTRO 5 GG	NOTE
Circolazione di monopattino nei centri abitati, sulle strade con limite di velocità superiore a 50 chilometri orari, o fuori dagli spazi consentiti quando previsti (I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare: nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi; Circolazione con monopattino fuori dei centri abitati, su strada ove non è presente pista ciclabile e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi	art. 1 c 75-terdecies L 160/2019 così come modificato dalla L 15/2022.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	
Circolazione con monopattino su carreggiata ad una velocità superiore ai 20 Km/h. Circolazione con monopattino in area pedonale ad una velocità superiore ai 6 Km/h.	art. 1 c 75-quaterdecies L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	
Lasciava in sosta il monopattino sul marciapiede o su altra area in cui è vietata la sosta con delibera di Giunta Comunale	art. 1 c 75-quinquidices L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 41,00 a € 168,00	€ 41,00	€ 28,70	



FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	PMR	ENTRO 5 GG	NOTE
Circolazione durante l'oscurità con monopattino privo di luce gialla o bianca fissa anteriore e catadiottri o luce posteriore rossa fissa.	art. 1 c 75-sexies L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	
Circolazione in condizioni atmosferiche che richiedano l'illuminazione con monopattino privo di luce gialla o bianca fissa anteriore e catadiottri o luce posteriore rossa fissa.					
Circolare con monopattino su più file.	Comma 75-quater art. 1 Legge nr. 160/2019 così come modificato dalla Legge nr.156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	
Circolare con monopattino affiancati in numero superiore a due.					
Circolare con monopattino senza avere il libero uso di braccia e mani.	art. 1 c 75-duodecies L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	
Circolare con monopattino reggendo il manubrio con una sola mano					



FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	PMR	ENTRO 5 GG	NOTE
Conduzione di monopattino da parte di minore di anni 18 senza indossare casco protettivo.	art. 1 c 75-novies L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	
Circolazione con monopattino trasportando altra persona.	art. 1 c 75-decies L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	
Circolazione con monopattino trasportando oggetti.					
Circolazione con monopattino trasportando animali.					
Circolazione con monopattino trainando veicoli.					
Circolazione con monopattino facendosi trainare da altro veicolo.					
Circolazione con monopattino durante l'oscurità senza indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.	art. 1 c 75-septies L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	
Circolazione con monopattino in condizioni atmosferiche che richiedano illuminazione senza indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.					
Circolazione sul marciapiede (senza condurlo a mano)	art. 1 c 75-undecies L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	



FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	PMR	ENTRO 5 GG	NOTE
Circolazione contromano (ammessa solo nelle strade con doppio senso ciclabile)	art. 1 c 75-undecies L 160/2019 così come modificato dalla L 156/2021.	Da € 50,00 a € 250,00	€ 50,00	€ 35,00	
<u>A decorrere dal 30 settembre 2022</u> , i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi <u>entro il 1° gennaio 2024</u> .	art. 1 c 75-Bis L 160/2019 così come modificato dalla L 15/2022.				



Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Articolo 1 a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 156 del 2021 e della L. 15 del 25 febbraio 2022

75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti: a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019; b) assenza di posti a sedere; c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW; d) segnalatore acustico; e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies; f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.

75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.

75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

75-novies. I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.



75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.

75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione.

75-terdecies. **I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:**

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri per- corsi riservati alla circolazione dei velocipedi.

75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.

75-quinquiesdecies. È vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.

75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.



75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.

75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avvia, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari la relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

